

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO

Per la Dott.ssa Nacchia Sara Denise, 8 aprile 1991 nato ad Aversa (CE), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Caliendo (C.F. CLNMRA80B29A512N), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via P. Colletta n. 12, il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo PEC: mariocaliendo1@avvocatinapoli.legalmail.it; – Appellante –

CONTRO

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", in persona del Rettore pro tempore;

Università degli Studi dell'Aquila, in persona del Rettore pro tempore;

CINECA - Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– Appellati –

E NEI CONFRONTI DI

Esposito Elisabetta (posizione V 14753);

Paciello Martina (posizione V 14552);

Russo Aurora (posizione VII 15772); nonché di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale di cui in epigrafe; – Controinteressati –

PER LA RIFORMA E L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE Della Sentenza n. 13084/2026 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Terza, pubblicata in data 16 luglio 2026, resa nel giudizio R.G. n. 3386/2026, con cui il Giudice di prime cure ha erroneamente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo ed irricevibile il ricorso per motivi aggiunti, omettendo totalmente di

pronunciarsi sul merito; E PER L'ACCOGLIMENTO INTEGRALE Delle domande già formulate in primo grado per l'annullamento delle graduatorie nazionali di merito pubblicate in data 8 e 28 gennaio 2026 e del D.M. MUR n. 1115 del 22 dicembre 2025.

FATTO

1.1. L'odierna appellante partecipava alla procedura per l'iscrizione al "semestre filtro" dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia per l'A.A. 2025/2026, indicando come prima scelta l'Università "Luigi Vanvitelli". A prove già interamente concluse (10 dicembre), il MUR stravolgeva retroattivamente la lex specialis emanando, il 22 dicembre 2025, il D.M. 1115/2025, che introduceva un farraginoso sistema a 9 "Sezioni" con attribuzione di bonus forfettari. Nonostante l'eccellente punteggio di 337,30, l'algoritmo ministeriale relegava l'appellante all'Università dell'Aquila (ultima opzione). Nel contempo, candidati con punteggi oggettivamente e matematicamente inferiori venivano assegnati alla sede ambita dall'appellante ("Vanvitelli"). La palese ingiustizia matematica si concretizzava nell'assegnazione della controinteressata Esposito Elisabetta, la quale, pur possedendo 336,30 punti ed essendo collocata nella MEDESIMA SEZIONE (Sezione V) della Dott.ssa Nacchia, otteneva la sede negata all'appellante. L'aberrazione raggiungeva l'apice con l'assegnazione alla "Vanvitelli" della controinteressata Russo Aurora con soli 124,50 punti (Sezione VII).

1.2. Al fine di impugnare tempestivamente le graduatorie, l'odierna appellante formulava istanza di accesso agli atti all'Ateneo per ottenere i nominativi e i recapiti PEC dei controinteressati. L'Università poneva in essere un contegno gravemente dilatorio e ostruzionistico, fornendo tali dati (e per giunta per un soggetto sprovvisto di PEC, costringendo alla notifica UNEP) **solo in data 16 marzo 2026**. Il giorno successivo (17 marzo), la Dott.ssa Nacchia notificava il ricorso introduttivo, domandando testualmente l'annullamento "Delle graduatorie nazionali di merito [...] pubblicate nell'area

riservata del portale CINECA University in data 8 e 28 gennaio 2026".

1.3. Con Ordinanza n. 8965/2026 del 14 maggio 2026, il T.A.R. Lazio, rilevando l'oggettiva macroscopica anomalia dell'algoritmo, imponeva l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito del MUR. Nella medesima sede, il T.A.R. adombrava d'ufficio un ipotetico (e, come si vedrà, insussistente) dubbio sull'avvenuta specifica impugnazione della graduatoria del 28 gennaio, autorizzando però espressamente i motivi aggiunti. In rigorosa e ossequiosa esecuzione dell'ordinanza, l'appellante notificava e depositava per mero tuziorismo difensivo i Motivi Aggiunti, provvedendo alla notifica per pubblici proclami, il tutto il giorno 14.5.2026.

1.4. All'esito della camera di consiglio del 10 giugno 2026, il T.A.R. ha emesso una sentenza in forma semplificata (n. 13084/2026) gravemente errata. Il Giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo asserendo che non fosse stata impugnata la graduatoria definitiva del 28 gennaio e ha dichiarato irricevibili per tardività i motivi aggiunti (depositati e notificati il 14 maggio e quindi entro i 60 gg che dovevano farsi decorrere dal 16.3.2026 ovvero da quando materialmente era stato possibile notificare al controinteressato), sfuggendo così al dovere di pronunciarsi sul macroscopico errore matematico dell'algoritmo.

Tale sentenza è profondamente ingiusta e giuridicamente errata e viene impugnata per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. ERROR IN IUDICANDO ED IN PROCEDENDO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. MANIFESTA ILLOGICITÀ E OMESSA VALUTAZIONE DEL PETITUM DEL RICORSO INTRODUTTIVO.

La sentenza appellata si fonda su un travisamento documentale tanto palese quanto inaccettabile. Al punto iv) della motivazione, il T.A.R. dichiara improcedibile il ricorso

introduttivo asserendo che la parte avrebbe omissso di impugnare la graduatoria definitiva del 28.01.2026, statuendo che: "a tal fine, non può ritenersi sufficiente l'utilizzo di formule generiche come il riferimento ad 'ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale', atteso l'onere di parte ricorrente di specificamente impugnare la graduatoria definitiva nei termini di legge". Tale affermazione è palesemente ed oggettivamente erronea. È sufficiente leggere testualmente la pagina 2 del ricorso introduttivo notificato il 17 marzo 2026, il cui Petitum chiedeva l'annullamento: "Delle graduatorie nazionali di merito nominative per l'ammissione al secondo semestre [...] pubblicate nell'area riservata del portale CINECA University in data 8 e 28 gennaio 2026". L'appellante aveva specificamente e testualmente impugnato la graduatoria definitiva sin dal ricorso originario. Il T.A.R. ha clamorosamente ignorato il dato documentale, fondando una pronuncia di improcedibilità su una premessa letteralmente smentita dagli atti di causa.

Ma vi è di più. Anche a voler per assurdo ipotizzare un mero errore materiale o di battitura nella redazione dell'epigrafe – ad esempio, se fosse stata indicata solo la data dell'8 gennaio e non anche quella del 28 – la pronuncia di improcedibilità resterebbe macroscopicamente illegittima.

Nel processo amministrativo, vige il consolidato principio secondo cui l'oggetto dell'impugnazione non è limitato all'intestazione formale dell'atto, ma deve essere ricavato dal combinato disposto dell'epigrafe, dell'esposizione dei fatti e, soprattutto, delle specifiche doglianze articolate nei motivi di diritto (petitum sostanziale e causa petendi). Ebbene, dal contenuto integrale del ricorso introduttivo emerge in modo inequivocabile, chiarissimo e perentorio la volontà della ricorrente di contestare proprio la graduatoria definitiva, ovvero l'unico provvedimento in cui si è cristallizzata l'assegnazione delle sedi e la pretermissione della Dott.ssa Nacchia a vantaggio della controinteressata. A

dimostrazione di tale chiarissima volontà impugnatoria, si riportano i passaggi testuali e dirimenti del ricorso introduttivo.

Nel Petitum, la ricorrente chiede l'annullamento dell'atto "nella parte in cui la ricorrente, pur avendo conseguito il punteggio di 337,3, è stata assegnata all'Università dell'Aquila anziché all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (prima scelta), e nella parte in cui il controinteressato è stato assegnato a quest'ultima sede con punteggio inferiore". Essendo pacifico in atti che l'8 gennaio la controinteressata Esposito figurava meramente "In attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede", la doglianza avverso l'assegnazione della medesima poteva colpire, per logica stringente, solo ed esclusivamente la graduatoria definitiva di fine gennaio.

Nella sezione in Fatto (punto 4), si ribadisce testualmente: "la ricorrente (collocata in posizione V 14414) ha appreso con sgomento di essere stata assegnata all'Università dell'Aquila (ultima scelta) mentre la candidata odierna controinteressata, Esposito Elisabetta [...] è stata incredibilmente assegnata all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

Nei motivi di Diritto, l'intera impalcatura censoria è rivolta a colpire l'esito definitivo dell'algoritmo di scorrimento, lamentando che "L'algoritmo ministeriale [...] ha generato l'aberrazione per cui un candidato con minore preparazione accertata scavalca un candidato più preparato nella sede da entrambi ambita" e contestando espressamente l'assenza di ripescaggio (upgrade) nei successivi giorni di scorrimento: "L'irragionevolezza del sistema di scorrimento si annida nelle procedure [...] L'algoritmo costringe di fatto lo studente più meritevole a "cristallizzare" la propria assegnazione su una sede di basso gradimento [...] Questo perverso meccanismo "a tenuta stagna" genera il paradosso per cui i posti residuali o liberatisi nei successivi giorni di scorrimento (dal 16 gennaio in poi) vengono intercettati da candidati con punteggio inferiore". È del tutto palese che una censura rivolta contro lo

scorrimento dei posti "dal 16 gennaio in poi" abbia come unico e diretto bersaglio la graduatoria definitiva del 28 gennaio, che quello scorrimento riepiloga e cristallizza.

Nelle Conclusioni, si chiede al Giudice di: "annullare gli atti impugnati [...] accertando e dichiarando il diritto della ricorrente all'immatricolazione presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", stante il superiore punteggio di merito conseguito rispetto ai candidati ivi assegnati".

Alla luce di questi stralci testuali, la volontà della Dott.ssa Nacchia di travolgere la graduatoria definitiva del 28 gennaio permea ogni singola pagina, ogni singola censura e ogni singola richiesta dell'atto introduttivo; ed il tutto anche se nell'epigrafe non è indicata la graduatoria del 28 ma per errore materiale è stata indicata il giorno 8.

Ne consegue la lapalissiana erroneità della sentenza gravata. Il T.A.R., arrestandosi a una lettura distorta, frammentaria e iperformalistica degli atti, ha denegato ingiustamente giustizia, dichiarando improcedibile un ricorso che conteneva, sia nella forma documentale dell'epigrafe (ove la data del 28 gennaio era espressamente indicata), sia nella sostanza argomentativa del merito, un attacco diretto, inequivocabile e specifico all'assegnazione lesiva definitiva disposta dall'Amministrazione.

Aggiungasi, a definitivo conforto della palese illegittimità della pronuncia gravata, il granitico orientamento di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato in materia di ermeneutica degli atti processuali e di corretta individuazione dell'oggetto dell'impugnazione.

Come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa di vertice, l'interpretazione del ricorso introduttivo non può mai arrestarsi a una lettura frammentaria, ma "va compiuto sia avendo riguardo alla sua letterale formulazione, sia al sostanziale contenuto del petitum e delle ragioni dedottevi a suffragio, tenendo conto delle finalità perseguite nel giudizio". In un caso del tutto analogo a quello che ci occupa, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di riformare sentenze di primo grado viziate da un'erronea e

travisata interpretazione del ricorso da parte del T.A.R., ripristinando il principio dell'interpretazione sostanzialistica della domanda.

La giurisprudenza, infatti, rifugge da qualsivoglia impostazione eccessivamente formalistica, statuendo il fondamentale principio secondo cui l'identificazione degli atti impugnati, ai fini di una corretta delimitazione della domanda giudiziale, "deve essere operata in relazione all'effettiva volontà del ricorrente, desumibile dal ricorso complessivamente considerato e da ogni altro elemento utile, e, dunque, anche dalla indicazione delle ragioni di fatto e dai motivi di impugnazione prospettati, nonché dalle conclusioni rassegnate, ed ancorché l'atto impugnato sia stato indicato in modo non preciso o erroneo".

La Suprema Magistratura Amministrativa ha testualmente sancito che l'esatta individuazione dell'oggetto del ricorso deve essere effettuata "non solo in relazione all'enunciazione formale dei motivi, ma con riferimento al contenuto sostanziale della domanda di giustizia nel suo complesso" (Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 423).

Applicando tali ineludibili coordinate pretorie al caso di specie, emerge in modo tranciante l'errore del T.A.R.; non solo difetta, nel nostro caso, qualsivoglia "imprecisione" o erroneità formale (essendo la data di gennaio riportata a chiare lettere nell'epigrafe ed a tutto concedere si tratta di un errore di battitura) ma l'intero impianto logico, fattuale e giuridico della "domanda di giustizia nel suo complesso" formulata dalla Dott.ssa Nacchia era inequivocabilmente teso alla caducazione dell'assegnazione definitiva. La declaratoria di improcedibilità si risolve, pertanto, in un inaccettabile diniego di tutela giurisdizionale, fondato su un formalismo smentito in egual misura sia dagli atti di causa che dal diritto vivente.

Ancora. A definitivo corollario della piena ammissibilità del ricorso, occorre disinnescare la pretestuosa eccezione, sollevata in primo grado dalla difesa controinteressata e del tutto

ignorata dal T.A.R., inerente alla presunta omessa impugnazione di una "graduatoria intermedia" pubblicata il 21 gennaio 2026. Tale eccezione è infondata in radice. Come pacificamente statuito dalla giurisprudenza amministrativa in materia di procedure concorsuali a scorrimento, l'onere di impugnazione sorge esclusivamente a fronte dell'atto conclusivo e definitivo in cui si consolida la lesione della sfera giuridica dell'interessato. La pubblicazione del 21 gennaio aveva natura meramente provvisoria ed endoprocedimentale, inidonea a radicare un interesse attuale all'impugnazione, essendosi la lesione irreversibile e definitiva cristallizzata solo con la graduatoria del 28 gennaio 2026, tempestivamente ed espressamente gravata.

Ad abundantiam, e a definitiva censura del rigorismo formalistico avversario, occorre evidenziare che un'interpretazione sostanzialistica della domanda giudiziale – doverosa nel processo amministrativo al fine di cogliere il reale contenuto e l'effettiva portata delle censure dedotte – dimostra in modo inconfutabile come l'odierna appellante abbia radicalmente e oggettivamente contestato l'intero meccanismo di calcolo dei punteggi, le regole di scorrimento e, conseguentemente, tutte le assegnazioni che ne sono scaturite in ogni fase procedimentale.

Già nell'epigrafe e nel Petitum del ricorso introduttivo (integralmente richiamati e ribaditi nei successivi motivi aggiunti), la Dott.ssa Nacchia ha domandato l'annullamento non solo delle graduatorie dell'8 e del 28 gennaio, ma ha espressamente esteso l'impugnativa a "ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale, ivi inclusi i provvedimenti di assegnazione delle sedi universitarie generati dal sistema informatico CINECA". È palese che la pubblicazione telematica del 21 gennaio (mero esito intermedio generato dal medesimo "sistema informatico CINECA") rientri appieno e fisiologicamente nel bersaglio demolitorio dell'azione.

A suffragio di tale inequivocabile volontà impugnatoria dell'intero procedimento, soccorre

in modo tranciante la causa petendi esplicitata negli atti difensivi. L'appellante ha censurato in radice il modus operandi della P.A., denunciando testualmente che "La regola degli scorrimenti e dei logaritmi adottata dal MUR e applicata dal CINECA risulta intrinsecamente illegittima, poiché totalmente disancorata da criteri meritocratici oggettivi, finendo per favorire studenti meno meritevoli".

E ancora, a riprova del fatto che la Dott.ssa Nacchia avesse contestato proprio le dinamiche degli scorrimenti temporali (che hanno generato l'atto intermedio del 21 gennaio), si leggano le testuali censure formulate contro l'Allegato 1 del D.M. 1115/2025: "L'aberrazione si annida anche nelle regole di scorrimento [...] Questo perverso meccanismo "a tenuta stagna" genera il paradosso per cui i posti residuali o liberatisi nei successivi giorni di scorrimento (dal 16 gennaio in poi) vengono intercettati da candidati con punteggio inferiore".

Risulta dunque lapalissiano che l'attacco giurisdizionale non fosse limitato a un singolo documento o a una singola data, bensì all'erroneità logico-matematica dell'algoritmo che, a parità di Sezione (V), ha illegittimamente permesso a una candidata con 336,30 punti di superare un punteggio di 337,30.

Pretendere, in ossequio a uno sterile schema formale, che la ricorrente dovesse notificare un autonomo ricorso contro un mero scorrimento intermedio (21 gennaio), quando aveva già contestato oggettivamente i D.M. generatori di quello scorrimento e la successiva graduatoria finale (28 gennaio) che ne ha assorbito e cristallizzato gli effetti irreversibili, si pone in frontale e inaccettabile contrasto con il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma e sul "nomen juris", applicabile in ogni fattispecie giuridica e processuale.

Nell'identificazione degli atti impugnati, infatti, l'interprete non può arrestarsi alle formule di rito, ma deve estrapolare l'effettiva volontà demolitoria dal ricorso complessivamente

considerato, volontà che, nel caso della Dott.ssa Nacchia, investiva indubitabilmente la totalità delle illegittime assegnazioni disposte in suo danno.

La statuizione di improcedibilità va, dunque, inevitabilmente e integralmente riformata.

II. ERROR IN IUDICANDO ED IN PROCEDENDO SULLA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEI MOTIVI AGGIUNTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA (ART. 24 COST. E ART. 1 C.P.A.). DIFFERIMENTO DEL TERMINE DECADENZIALE PER IMPOSSIBILITÀ MATERIALE DI NOTIFICA E CONDOTTA DILATORIA DELLA P.A. SULL'ACCESSO AGLI ATTI.

La Sentenza appellata (n. 13084/2026), al punto iv) della motivazione, si spinge a dichiarare irricevibili i motivi aggiunti notificati il 14 maggio 2026, applicando un formalismo esasperato e un calcolo puramente matematico e astratto dei 60 giorni, facendoli decorrere inesorabilmente dalla pubblicazione della graduatoria definitiva (28 gennaio 2026). Tale statuizione è viziata da un palese errore di diritto e da un colpevole travisamento della realtà processuale e procedimentale. Il T.A.R. omette totalmente di considerare che l'odierna appellante è stata posta nell'oggettiva e materiale impossibilità di notificare alcunché (sia il ricorso principale che i successivi motivi aggiunti) nei canonici 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto, a causa della condotta ostruzionistica e silente dell'Amministrazione intimata. Come ampiamente documentato e dedotto in primo grado, la Dott.ssa Nacchia, appresa la lesione, ha tempestivamente formulato un'istanza di accesso agli atti per acquisire le generalità e i domicili digitali (PEC) dei candidati controinteressati. Tale incumbente era assolutamente indispensabile per poter incardinare validamente il contraddittorio. L'Università ha serbato un lungo e illegittimo silenzio, fornendo i dati richiesti (e indicando la sig.ra Esposito quale controinteressata) soltanto in data 16 marzo 2026 (ovvero a ben 47 giorni di distanza dalla graduatoria del 28 gennaio).

Sul punto, la giurisprudenza di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato è granitica nello statuire che, in applicazione del superiore principio di effettività della tutela giurisdizionale, la condotta inerte della P.A. incide direttamente sul calcolo dei termini di decadenza. Come autorevolmente affermato, "in caso di tempestiva istanza, occorre verificare quale condotta abbia tenuto l'amministrazione: solo se l'amministrazione abbia tenuto una condotta dilatoria, il termine di impugnazione può differirsi del tempo necessario all'acquisizione della documentazione richiesta con l'istanza di accesso" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2019, n. 2190). La giurisprudenza eurounitaria e nazionale insegna, infatti, che qualora la P.A. tenga una condotta di carattere dilatorio, "il potere di impugnare non si consuma con il decorso del termine di legge, ma è incrementato di un numero di giorni necessari alla effettiva acquisizione dei documenti stessi". Ne discende che i 60 giorni per impugnare non potevano affatto decorrere dal 28 gennaio 2026, ma dovevano computarsi (o quantomeno essere incrementati) a partire dal 16 marzo 2026, momento in cui è divenuto materialmente e giuridicamente possibile per l'appellante individuare la parte controinteressata a cui notificare gli atti. Diversamente opinando, si avallerebbe uno stravolgimento radicale e intollerabile del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) e del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (art. 1 c.p.a.). L'odierna appellante, infatti, si vedrebbe irragionevolmente e ingiustamente "ridotti" i termini di legge per poter impugnare l'atto lesivo, subendo una compressione temporale causata non certo da una propria negligenza o inerzia, bensì unicamente dai ritardi burocratici e dalle mancanze dell'Ateneo. Avallare l'impostazione formalistica del Giudice di prime cure significherebbe addossare al privato le conseguenze delle disfunzioni amministrative, imponendogli l'onere inesigibile di proporre un inammissibile "ricorso al buio" pur di rispettare un'astratta scadenza decadenziale. Come chiarito dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale, l'inerzia della P.A. nel consentire l'accesso non può mai trasformarsi in un mezzo a

disposizione dell'Amministrazione stessa per erodere o dilatare ad libitum a proprio vantaggio i termini di impugnazione in danno del concorrente. Tale decurtazione del diritto di difesa risulta ancor più aberrante se si considera che la tardività formale eccepita dal T.A.R. sui motivi aggiunti ignora del tutto che la notifica è avvenuta (il 14 maggio 2026) nell'esatto e primissimo momento in cui lo stesso T.A.R. ha fornito lo strumento per superare l'impasse (l'autorizzazione ai pubblici proclami), resosi necessario proprio perché l'Ateneo aveva tardivamente fornito il nominativo di una controinteressata sprovvista di PEC. Pertanto, ed in ogni caso, essendo il superamento dei canonici 60 giorni derivato in via esclusiva dal ritardo della P.A. e dall'impossibilità oggettiva di notifica, i motivi aggiunti non dovevano e non potevano in alcun modo essere dichiarati improcedibili, tardivi ed irricevibili. La statuizione di prime cure sul punto risulta viziata sotto ogni profilo logico e giuridico e va, perciò, integralmente riformata.

A ciò si aggiunga un ulteriore elemento tranciante, parimenti ignorato dal T.A.R.; non solo l'Ateneo ha fornito i dati il 16 marzo, ma il nominativo indicato (Esposito Elisabetta) è risultato sprovvisto di indirizzo PEC nei pubblici registri. L'oggettiva, e non meramente soggettiva, difficoltà di identificare i controinteressati e notificare loro l'atto (vista la mole dei candidati e l'assenza di domicili digitali) è stata certificata dallo stesso T.A.R. Lazio, il quale, soltanto con l'Ordinanza n. 8965/2026 pubblicata il 14 maggio 2026, ha autorizzato l'imprescindibile notifica per pubblici proclami. Ebbene, nella medesima data del 14 maggio 2026, non appena dotata dello strumento processuale (i pubblici proclami) per poter finalmente raggiungere in modo valido la vasta platea dei controinteressati, l'odierna appellante ha tempestivamente notificato e depositato i Motivi Aggiunti.

Sanzionare con l'irricevibilità un atto (i motivi aggiunti) notificato nell'esatto momento in cui il Giudice ha reso materialmente possibile l'integrazione del contraddittorio, imputando alla ricorrente un ritardo di 60 giorni (causato prima dal silenzio dell'Ateneo e poi

dall'oggettiva assenza di PEC della controinteressata), costituisce una patente violazione dell'art. 24 Cost. Il dies a quo per la decorrenza dei termini non può essere ancorato a una data (28 gennaio) in cui l'esercizio del diritto di difesa era di fatto inibito da cause imputabili all'Amministrazione, ma deve necessariamente traslare al momento della reale facoltà di notifica.

Per tali assorbenti ragioni, in accoglimento del presente motivo, la pronuncia di irricevibilità della Sentenza n. 13084/2026 va riformata, dovendosi ritenere la tempestività - o quantomeno la piena scusabilità ex art. 37 c.p.a. - sia del ricorso introduttivo che dei successivi motivi aggiunti. A corroborare in modo inoppugnabile tale assunto, soccorre l'insegnamento della Corte Costituzionale che, con la storica sentenza n. 204 del 2021, ha sancito l'incostituzionalità di qualsivoglia interpretazione formale che precluda la proposizione di motivi aggiunti (o ricorsi) decurtando irragionevolmente i termini a disposizione del ricorrente a causa di ritardi dell'Amministrazione. Il Giudice delle Leggi, richiamando peraltro i consolidati principi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha statuito che il termine decadenziale deve intendersi come "mobile" e non può iniziare a decorrere se non dalla data di effettiva e piena conoscenza degli atti necessari alla difesa. Imporre un dies a quo antecedente, quando il ricorrente si trovava nell'impossibilità oggettiva di esercitare le proprie prerogative per colpa dell'Amministrazione, «comporterebbe una arbitraria e irragionevole compressione del diritto di agire» in aperta violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Invero, come ribadito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 12/2020) e dalla consolidata giurisprudenza, ogniqualvolta la stazione appaltante o l'Amministrazione tenga una condotta dilatoria omettendo di fornire immediato e tempestivo riscontro alle istanze ostensive, si verifica una "dilazione temporale" del termine per impugnare. In tali ipotesi, il potere di impugnativa non si consuma, ma il

termine perentorio di legge inizia a decorrere per intero (30 o 60 giorni a seconda del rito) unicamente dal momento dell'effettiva messa a disposizione della documentazione. Sanzionare l'appellante imponendole di proporre una inammissibile e impossibile "impugnazione al buio", in carenza dei documenti essenziali e financo dei recapiti dei controinteressati, annienterebbe la ragion d'essere stessa dell'istituto dei motivi aggiunti, traducendosi in un denegato accesso alla giustizia. Tale oggettiva impossibilità notificatoria, peraltro, non è una mera asserzione di parte, ma costituisce un fatto processualmente accertato dallo stesso Giudice di prime cure. Il Consiglio di Stato ha recentemente e autorevolmente chiarito che, laddove la notificazione nelle forme ordinarie risulti "particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio" o per l'oggettiva irreperibilità dei domicili digitali, la notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a. si attegga non a mera opzione, ma a strumento imprescindibile e alternativo per la corretta instaurazione del giudizio e del contraddittorio minimo.

Essendo preclusa all'odierna appellante la notifica telematica ordinaria a causa dell'inerzia dell'Ateneo e dell'assenza di PEC della controinteressata nei pubblici registri, l'unico strumento idoneo a garantire l'integrità del contraddittorio era proprio l'autorizzazione giudiziale ai pubblici proclami. Ebbene, il T.A.R. ha concesso tale indispensabile autorizzazione processuale soltanto in data 14 maggio 2026 (con Ordinanza n. 8965/2026). Ne consegue il macroscopico paradosso logico e giuridico in cui è incorsa la sentenza appellata: il T.A.R. ha sanzionato con l'irricevibilità un atto (i motivi aggiunti) notificato nell'esatto momento in cui il Giudice stesso ha reso, per la prima volta, materialmente e giuridicamente possibile l'integrazione del contraddittorio verso una platea indeterminata e sprovvista di domicili digitali. Come statuito dalla giurisprudenza di Palazzo Spada, la mancata formazione del contraddittorio o il suo ritardo non possono mai essere imputati a colpa della parte ricorrente qualora derivino dai tempi di pronuncia del Giudice sull'istanza

di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

In via subordinata, la clamorosa concatenazione di eventi estranei alla volontà della ricorrente – segnatamente: l'ingiustificato ritardo dell'Ateneo nel fornire l'elenco dei controinteressati (16 marzo), l'inconferente indicazione di un soggetto sprovvisto di domicilio digitale (PEC), e la necessità di attendere l'Ordinanza del T.A.R. per procedere ai pubblici proclami (14 maggio) – integra indiscutibilmente i presupposti stringenti previsti dall'art. 37 del Codice del Processo Amministrativo per la concessione del beneficio dell'errore scusabile. La giurisprudenza amministrativa qualifica pacificamente come "grave impedimento di fatto" e "causa non imputabile", idonei a giustificare la rimessione in termini, tutte quelle oggettive difficoltà interpretative, operative e di ostensione documentale generate da condotte equivoche o silenti della Pubblica Amministrazione. Addossare alla Dott.ssa Nacchia l'onere decadenziale di un ritardo scaturente in via esclusiva dalle disfunzioni amministrative dell'Ateneo e dai tempi tecnici di autorizzazione giudiziale, si porrebbe in frontale contrasto non solo con il principio del favor participationis processuale, ma con il diritto alla sicurezza giuridica e alla leale collaborazione tra Stato e cittadino, esigendo, in ogni caso, la riforma della statuizione del Giudice di prime cure. La giurisprudenza amministrativa, avallata anche dall'Adunanza Plenaria (es. n. 12/2020), ha chiarito che non è esigibile imporre alla parte di proporre un ricorso "al buio", ovvero privo dei documenti essenziali e dell'identità dei controinteressati, al solo fine di rispettare un astratto termine di decadenza. A fronte dell'oggettivo ritardo dell'Ateneo nel fornire l'accesso agli atti (dati forniti solo il 16 marzo) e dell'assenza di PEC della controinteressata, il termine per impugnare subisce una automatica dilazione temporale. Come sancito anche dalla Corte Costituzionale (sent. 204/2021), il termine decadenziale è "mobile" e decorre solo dalla piena conoscenza e dalla materiale possibilità di incardinare il contraddittorio e quindi devono farsi decorrere dal 17.3.2026. Sanzionare

l'appellante significherebbe premiare la condotta inerte e ostruzionistica della P.A., in palese violazione dell'art. 24 Cost. e del principio di leale collaborazione. Sotto tali aspetti riluce la erroneità della pronuncia appellata che va, pertanto, riformata.

III. ERROR IN IUDICANDO SULLA TEMPESTIVITÀ. OMESSA PRONUNCIA SUL RITARDO DELLA P.A. NELL'ACCESSO AGLI ATTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 COST. E DELL'ART. 37 C.P.A.

Parimenti viziata è la statuizione che dichiara irricevibili i motivi aggiunti (ed implicitamente il ricorso principale notificato a marzo rispetto alla graduatoria di gennaio) facendone scattare inesorabilmente i termini di decadenza dalla data di pubblicazione sul portale University. Il T.A.R. ha totalmente omesso di pronunciarsi sulla circostanza decisiva, ampiamente documentata e dibattuta in udienza e nelle memorie, ovvero l'oggettivo ostruzionismo dell'Università nel riscontrare le istanze di accesso agli atti volte a reperire i recapiti dei controinteressati. Tali dati venivano forniti alla deducente soltanto il 16 marzo 2026, il giorno prima della notifica. Inoltre, la controinteressata Esposito risultava priva di PEC, imponendo l'aggravio della notifica UNEP. L'Ecc.mo Consiglio di Stato ha più volte statuito un principio di garanzia e di effettività della tutela giurisdizionale, secondo cui: "Solo se l'amministrazione abbia tenuto una condotta dilatoria, il termine di impugnazione può differirsi del tempo necessario all'acquisizione della documentazione richiesta con l'istanza di accesso" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2019, n. 2190). Il T.A.R. non poteva sanzionare l'odierna appellante per il ritardo imputabile in via esclusiva alla Pubblica Amministrazione. In ogni caso, la patente oggettiva difficoltà di reperimento dei recapiti imponeva la concessione dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., la cui negazione si traduce in un diniego di giustizia.

A conforto di tale lapalissiana evidenza, la statuizione del T.A.R. si pone in frontale e insanabile contrasto con i supremi arresti della giurisprudenza costituzionale e

amministrativa, segnatamente con la fondamentale pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020 e con la sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 28 ottobre 2021. Tali pronunce hanno definitivamente cristallizzato il principio della "mobilità" del dies a quo nell'ipotesi di condotta inerte della P.A. a fronte di una tempestiva istanza di accesso agli atti. Secondo il Giudice delle Leggi, prevedere che il termine di decadenza per impugnare (sia in via principale che tramite motivi aggiunti) maturi inesorabilmente nonostante il vizio o gli elementi essenziali dell'azione non fossero conoscibili, comporterebbe un'arbitraria e irragionevole compressione del diritto di agire e di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. Il potere di impugnare, a fronte dell'illegittimo ritardo dell'Ateneo, "non si consuma" con il mero decorso del tempo. È infatti assolutamente preclusa nel nostro ordinamento costituzionale ed eurounitario l'imposizione a carico del privato di un "ricorso al buio". L'odierna appellante non poteva in alcun modo essere costretta a proporre un'impugnazione generica o monca, inevitabilmente destinata a una pronuncia di inammissibilità (difettando finanche dei recapiti per evocare in giudizio i controinteressati necessari), al solo fine formalistico di salvaguardare un termine decadenziale astratto. Il diritto dell'Unione Europea, a tutela del principio di effettività, impone che il termine cominci a decorrere unicamente dal momento in cui il ricorrente ha piena, effettiva e documentale disponibilità degli elementi indispensabili per formulare l'impugnazione, senza che l'ingiustificato ritardo dell'Amministrazione possa tradursi in un irragionevole vantaggio processuale per quest'ultima, premiando la sua condotta omissiva in danno del ricorrente incolpevolmente diligente. Ne discende, quale ineludibile corollario sistematico, che i 60 giorni per l'impugnazione – tanto per il ricorso introduttivo quanto per gli speculari motivi aggiunti (soggetti alla medesima disciplina ex art. 43 c.p.a.) – non potevano in alcun modo farsi decorrere dalla data della mera pubblicazione della graduatoria sul portale University (28

gennaio 2026). In quel momento storico, la Dott.ssa Nacchia si trovava in una situazione di assoluta impotenza processuale, paralizzata dall'omessa individuazione dei controinteressati da parte dell'Amministrazione. Il dies a quo si è inequivocabilmente e legittimamente "spostato", dovendo computarsi a partire dal 16 marzo 2026, unica data in cui l'Ateneo ha tardivamente osteso i dati necessari, rendendo materialmente e giuridicamente possibile per l'appellante individuare la controparte, instaurare validamente il contraddittorio e articolare una compiuta difesa.

Ma vi è più.

A granitico conforto di tale impostazione, si richiama la consolidata giurisprudenza amministrativa in materia di "piena conoscenza dell'atto lesivo", la quale ha definitivamente chiarito che in caso di ritardo nell'accesso agli atti, il ricorso (e i relativi motivi aggiunti) risulta tempestivo anche se proposto oltre il termine ordinario decorrente dall'atto lesivo. Come statuito dalla fondamentale pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 12/2020, la decorrenza del termine decadenziale subisce una inevitabile "dilazione" temporale ogniqualvolta la Stazione Appaltante o l'Amministrazione ritardi l'ostensione documentale. L'accesso difensivo, infatti, non costituisce un mero strumento esplorativo, ma è il presupposto indefettibile per l'esercizio dell'art. 24 della Costituzione: imporre al ricorrente l'onere della prova e l'immediata impugnazione senza fornirgli tempestivamente i documenti (e i nominativi) richiesti, violerebbe il principio di leale collaborazione tra l'amministrazione e il privato (art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990) ed il principio di buon andamento ex art. 97 Cost.. Come autorevolmente sostenuto in dottrina e in giurisprudenza, pretendere di far decorrere il termine dal 28 gennaio, imputando al ricorrente il ritardo della P.A., costituirebbe un'aberrazione giuridica, poiché "un'ennesima dimidiazione non appare sostenibile perché premierebbe una condotta affatto leale e collaborativa che si concretizza nella ritardata ostensione della documentazione necessaria

alla proposizione dell'azione". Il diritto dell'Unione Europea (secondo il principio di equivalenza ed effettività delle tutele confermate dalla Corte di Giustizia UE, ex multis sent. C-161/13) vieta agli Stati membri di rendere in concreto "praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico", cosa che invece avverrebbe se si imponesse una decadenza al buio per colpe dell'Ateneo.

Ad abundantiam, e a definitiva censura del rigorismo formale del T.A.R., preme sottolineare che la giurisprudenza amministrativa ha espressamente affermato l'applicabilità dell'errore scusabile qualora il provvedimento impugnato (o gli atti ad esso connessi) non consentano di individuare compiutamente il controinteressato e i suoi recapiti per la notifica.

Nel caso di specie, l'oggettiva assenza di un domicilio digitale (PEC) in capo alla controinteressata individuata dall'Ateneo ha traslato la controversia in una situazione di materiale impossibilità notificatoria, superabile unicamente attraverso lo strumento della notificazione per pubblici proclami, posta a presidio dell'integrità del contraddittorio nel processo amministrativo. Scongiurando ogni addebito di negligenza in capo all'appellante, si evidenzia che i motivi aggiunti sono stati notificati non appena l'Autorità Giudiziaria (con l'Ordinanza n. 1414/2024 e similari) ha reso concretamente fruibile tale peculiare strumento processuale. Dichiarare tardivo l'adempimento significa negare la consequenzialità logica tra il ritardo della P.A. nell'identificazione del controinteressato, la scoperta dell'assenza di PEC, e i necessari tempi tecnici per l'autorizzazione giudiziale ai pubblici proclami.

Infine, l'approccio iperformalistico adottato dal Giudice di prime cure si pone in rotta di collisione con il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma, applicabile in ogni fattispecie giuridica.

La recente giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9474/2023) ha stigmatizzato il ricorso a

sterili "schemi formalistici" all'interno del processo, imponendo ai giudicanti di "dare maggiore rilevanza ai diritti, con particolare riferimento a quello di difesa". Nel diritto e nel processo amministrativo, è regola ermeneutica aurea quella per cui "la sostanza dell'atto prevale sul nomen juris" e sulle mere imprecisioni formali, dovendo l'interprete (e il Giudice) ricostruire l'effettiva volontà della parte dall'intero corpo dell'atto.

Essendo la graduatoria del 28 gennaio l'unico atto in grado di concretizzare la lesione (avendo la precedente graduatoria natura provvisoria e inidonea a far scattare l'onere impugnatorio), ed essendo la volontà demolitoria della Dott.ssa Nacchia palese in ogni riga del ricorso, la pronuncia di improcedibilità e irricevibilità per asserita tardività o carenza di interesse si traduce in un ingiustificato diniego di tutela giurisdizionale, smentito tanto dai principi costituzionali quanto dall'evoluzione del diritto vivente. Anche sotto tali aspetti riluce la erroneità della pronuncia appellata che va, pertanto, riformata.

IV. ERROR IN IUDICANDO – ERROR IN PROCEDENDO - VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO PROCESSUALE

La sentenza è schizofrenica rispetto al contegno processuale tenuto dallo stesso Collegio di primo grado. Con Ordinanza n. 8965/2026, il T.A.R. aveva espressamente "autorizzato" la notifica per pubblici proclami "anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate". L'appellante ha redatto e notificato i motivi aggiunti non per sanare una carenza (visto che la graduatoria del 28 gennaio era già nel petitum originario), ma per mero tuziorismo difensivo in ossequio ai dubbi del Tribunale. Utilizzare l'adempimento a una specifica sollecitazione istruttoria del Giudice come espediente per dichiarare la tardività dell'azione viola palesemente il dovere di leale collaborazione tra Giudice e parte e il diritto alla sicurezza giuridica. Tale modus procedendi adottato dal Giudice di prime cure si traduce, a tacer d'altro, in un'inammissibile "decisione a sorpresa" idonea a vulnerare il principio costituzionale del

giusto processo (art. 111 Cost.) e il dovere di cooperazione per la realizzazione del medesimo, codificato dall'art. 2, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo. Se, da un lato, le parti hanno l'obbligo di cooperare con il giudice, dall'altro, non è tollerabile che l'Autorità Giudiziaria ponga in essere un contegno processuale equivoco, inducendo la parte ricorrente a compiere un'attività difensiva (la notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti) per poi sanzionarla retroattivamente per aver ottemperato a quella stessa direttiva. Avallare la sentenza gravata significherebbe legittimare un intollerabile "cortocircuito logico" all'interno del medesimo giudizio. È stato lo stesso T.A.R. Lazio, infatti, con l'Ordinanza n. 8965/2026, a certificare formalmente l'esistenza di "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" nell'identificare e raggiungere i controinteressati per le vie ordinarie, definendo tale incombenza come "sommamente difficile" in ragione dell'elevato numero dei candidati e quindi i termini necessariamente lo stesso TAR li faceva decorrere, quantomeno, dalla comunicazione da parte dell'ATENEO del nominativo e dei dati anagrafici del controinteressato. Costituisce, pertanto, un'aberrazione giuridica e una palese violazione dell'affidamento processuale statuire, a distanza di soli pochi giorni (con la sentenza del 16 luglio), che la ricorrente sarebbe decaduta per non aver notificato i motivi aggiunti nei canonici 60 giorni dal 28 gennaio, ignorando del tutto che l'impossibilità oggettiva di procedere a tale notifica era stata acclarata e superata (tramite l'autorizzazione ai pubblici proclami) soltanto in data 14 maggio proprio per mano del medesimo Tribunale.

A definitiva censura di tale schizofrenico contegno, soccorre il recente e tranciante insegnamento di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, il quale – proprio riformando analoghe pronunce del T.A.R. Lazio in materia di notifica per pubblici proclami e tempestività del gravame – ha severamente stigmatizzato l'operato del Giudice di prime cure che anteponga pronunce formalistiche di inammissibilità o irricevibilità all'effettiva

tutela del contraddittorio da esso stesso mal governato. La giurisprudenza di Palazzo Spada (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 12 febbraio 2024, n. 1414) ha infatti statuito che il rigore nell'applicazione delle preclusioni temporali deve recedere allorquando l'incertezza o la dilatazione dei tempi del processo derivi "da reiterati errori ed omissioni di valutazione e decisione compiuti dal giudice". In simili ipotesi, il valore costituzionale irrinunciabile della ragionevole durata del processo e l'effettività della tutela impongono un'interpretazione costituzionalmente orientata delle regole di rito, impedendo che le disfunzioni processuali imputabili all'organo giudicante – quali l'aver prima autorizzato in itinere i motivi aggiunti per pubblici proclami e poi averli dichiarati tardivi sulla scorta di un termine astratto e oggettivamente inesigibile – si scarichino ingiustamente sulla parte ricorrente, la cui unica colpa è stata quella di essersi affidata con incolpevole diligenza alle prescrizioni impartite dal Collegio. Tale traslazione del termine è, peraltro, un principio immanente al sistema processuale amministrativo, indissolubilmente legato al concetto di "piena conoscenza" dell'atto lesivo. La granitica giurisprudenza formatasi in materia (e recentemente ribadita con l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020) ha sancito in modo incontrovertibile che l'istanza di accesso agli atti genera una fisiologica e doverosa "dilazione temporale" del termine per l'impugnativa, qualora la stazione appaltante o l'Amministrazione non ottemperi immediatamente all'ostensione.

L'ordinamento, infatti, ripudia la prassi del cd. "ricorso al buio". Come evidenziato dalla giurisprudenza anche di derivazione eurounitaria, non si può addossare al ricorrente l'onere di un'impugnazione immediata in carenza degli elementi essenziali, poiché un'interpretazione restrittiva dei termini in presenza di ritardi della P.A. "non appare sostenibile perché premierebbe una condotta affatto leale e collaborativa che si concretizza nella ritardata ostensione della documentazione necessaria alla proposizione dell'azione". Imporre astrattamente il rispetto del termine decadenziale a fronte del silenzio dell'Ateneo

significherebbe violare il principio di effettività e di equivalenza sancito dal diritto dell'Unione Europea, rendendo l'esercizio della tutela giurisdizionale "praticamente impossibile o eccessivamente difficile".

L'oggettiva impossibilità di instaurare tempestivamente il contraddittorio è, nel caso di specie, ascrivibile a una precisa inadempienza della Pubblica Amministrazione. La preclusione temporale eccepita dal T.A.R., infatti, si pone in insuperabile contrasto con il principio secondo cui l'art. 41 c.p.a. "pone al tempo stesso un obbligo a carico della P.A. emanante, di comunicare a chi intende ricorrere contro l'atto i dati essenziali concernenti il soggetto individuato, onde rendere possibile la notificazione del ricorso". L'Ateneo non solo ha ritardato tale ostensione fino al 16 marzo, ma ha fornito il nominativo di un soggetto sprovvisto di domicilio digitale, paralizzando l'azione dell'appellante.

Di fronte a tale impasse procedurale creata dalla P.A., la pronuncia di irricevibilità costituisce un inaccettabile diniego di giustizia. La giurisprudenza amministrativa ha infatti pacificamente statuito l'assoluta operatività dell'errore scusabile qualora il provvedimento impugnato, o le conseguenti inerzie della P.A., non consentano di individuare il controinteressato e i relativi recapiti utilmente raggiungibili. Negare il beneficio dell'art. 37 c.p.a. a fronte dell'accertata inesistenza di una PEC pubblica della controinteressata, costringendo la parte a dover attendere i lunghi tempi di autorizzazione ai pubblici proclami (rilasciata dal T.A.R. solo il 14 maggio), trasforma la perentorietà dei termini in una trappola processuale iniqua.

Da ultimo, preme evidenziare come la pronuncia gravata, arroccandosi su un rigido e astratto computo dei 60 giorni, finisca per tradire la stessa funzione della giurisdizione. Come la dottrina e la giurisprudenza di vertice non mancano di denunciare, "l'eccessivo formalismo rende il processo non equo", specialmente quando l'applicazione esasperata della forma finisce per tutelare le inefficienze dell'Amministrazione o dello stesso Giudice

(che ha autorizzato i pubblici proclami solo a maggio) a danno del diritto di difesa del cittadino. Qualsiasi statuizione di irricevibilità deve necessariamente recedere di fronte al "principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma, applicabile in ogni fattispecie giuridica" e processuale. Avendo l'appellante posto in essere ogni comportamento concretamente esigibile per instaurare il giudizio non appena la P.A. (il 16 marzo) e il T.A.R. (il 14 maggio) glielo hanno materialmente permesso, sanzionarla con la tardività dei motivi aggiunti equivale a stravolgere la lettera e la ratio dell'art. 24 della Costituzione. Di qui, l'erroneità della sentenza appellata che va, perciò, riformata.

IV. ERROR IN IUDICANDO – ERROR IN PROCEDENDO - RIPROPOSIZIONE INTEGRALE DEI MOTIVI DI MERITO (EFFETTO DEVOLUTIVO DELL'APPELLO).

Poiché il T.A.R. ha erroneamente definito il giudizio in rito, omettendo totalmente di pronunciarsi sul merito, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello si ripropongono integralmente le censure di primo grado, ingiustamente non valutate dal Giudice di prime cure, che provano l'assoluta fondatezza del ricorso.

A) Il Paradosso Matematico a parità di Sezione e l'irragionevolezza dell'algorithm (Art. 3, 34 e 97 Cost.). L'algorithm del CINECA e l'impianto del D.M. 1115/2025 hanno prodotto un risultato antimeritocratico e matematicamente inescusabile. Come provato per tabulas, la Dott.ssa Nacchia (punteggio 337,30), la controinteressata Esposito Elisabetta (punteggio 336,30) e la controinteressata Paciello Martina (punteggio 337,00) sono state collocate dall'Amministrazione nella MEDESIMA SEZIONE (Sezione V). All'interno della medesima Sezione, l'art. 1, co. 4 lett. e) del D.M. 1115/2025 impone la collocazione nel rigoroso ordine decrescente derivante dalla somma aritmetica dei punteggi. L'aver assegnato la sede prioritaria ("Vanvitelli") a chi vanta 336,30 punti, costringendo all'esilio (L'Aquila) chi ne vanta 337,30 nella medesima fascia, è un manifesto e incontestabile

errore informatico, un "bug" che sovverte le regole della matematica e del diritto amministrativo. A ciò si aggiunge l'ulteriore paradosso della controinteressata Russo Aurora, assegnata alla Vanvitelli con l'irrisorio punteggio di 124,50, palesando il totale collasso logico del sistema e la violazione dell'art. 97 Cost. A riprova della macroscopica irragionevolezza di tale sovvertimento meritocratico, giova rammentare a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato che lo stesso Giudice di prime cure, in sede istruttoria, aveva certificato l'anomalia del sistema informatico. Con l'Ordinanza n. 8965/2026, il T.A.R. Lazio aveva infatti rilevato un contegno amministrativo "oggettivamente difforme rispetto a quello stabilito nell'Allegato 1 al d.m. n. 1115/2025 di prima assegnazione dei candidati". In quella sede, il Tribunale aveva espressamente ordinato alle Amministrazioni di chiarire il criterio per cui l'algoritmo avesse consentito alla candidata Esposito (collocata in posizione 14753, fascia V con un punteggio di 336,30) di essere assegnata alla sede "Vanvitelli" di Napoli, nonostante l'odierna appellante, inserita nella medesima fascia V e collocatasi in una posizione superiore (la 14414 con punteggio 337,30), avesse indicato quale prima scelta il medesimo Ateneo campano. L'Amministrazione non ha mai fornito alcuna plausibile giustificazione tecnica o matematica a tale cortocircuito, che si è definitivamente cristallizzato nella graduatoria del 28 gennaio, rendendo la pronuncia di improcedibilità del T.A.R. doppiamente incomprensibile e ingiusta. Come ampiamente dedotto in primo grado, e qui pedissequamente ribadito ai fini dell'effetto devolutivo dell'appello, il fatto che il sistema informatico abbia "saltato" la ricorrente (relegandola all'ultima scelta, L'Aquila) per assegnare il posto alla Vanvitelli alla candidata successiva in graduatoria e inserita nella medesima Sezione, costituisce un errore algoritmico materiale ed oggettivo. Si tratta di un vero e proprio cortocircuito procedurale che sfocia nell'eccesso di potere per travisamento dei fatti e palese illogicità. Il software ministeriale, e di riflesso il CINECA, ha palesemente invertito l'ordine di assegnazione naturale, violando il principio cardine del

D.M. 1115/2025 per cui il candidato in posizione superiore (all'interno della stessa fascia) ha priorità assoluta di scelta, per le sedi indicate, rispetto a tutti i candidati in posizioni inferiori. Se vi era un posto disponibile presso la sede "Vanvitelli" tanto da poter essere assegnato alla candidata con 336,30, quel medesimo posto doveva obbligatoriamente essere offerto per primo all'odierna appellante.

Inoltre, la genesi di questa mostruosità logico-giuridica risiede nell'errata applicazione delle regole di scorrimento di cui ai punti 3 e 6 dell'Allegato 1 del D.M. 1115/2025. L'algoritmo ha costretto la Dott.ssa Nacchia ad immatricolarsi, a pena di decadenza, entro il 14 gennaio 2026 nella sede di minor gradimento (L'Aquila). Cristallizzata in tal modo la posizione della candidata più meritevole, i posti liberatisi successivamente per rinunce (e utilizzati per gli scorrimenti dal 16 gennaio in poi) sono stati illegittimamente sottratti alla ricorrente. L'algoritmo ha agito come un perverso meccanismo "a tenuta stagna" che non prevede alcuna funzione di "ripescaggio" o upgrade per chi ha già accettato una sede inferiore per non decadere dal diritto allo studio. Di conseguenza, i posti residuali liberatisi nella sede "Vanvitelli" nei successivi giorni di scorrimento sono stati intercettati da candidati con punteggio inferiore (come la controinteressata Esposito), unicamente perché la Dott.ssa Nacchia era stata frettolosamente "parcheggiata" dal sistema informatico nella sede residuale nei giorni precedenti. In un sistema concorsuale conforme agli artt. 3 e 97 della Costituzione, un posto resosi disponibile nella sede di prima scelta in fase di scorrimento deve essere obbligatoriamente offerto in primis al candidato in posizione più elevata, consentendogli l'upgrade. In conclusione sul punto, negare tale diritto di prelazione e affidare i posti migliori, liberatisi nei successivi step, ai candidati meno meritevoli, costituisce una irragionevole mortificazione del merito e una palese distorsione della ratio stessa degli scorrimenti. L'attuale meccanismo algoritmico vanifica lo sforzo dello studente, trasformando la graduatoria in una lotteria iniqua governata da logiche

informatiche oscure e incomprensibili. Come autorevolmente sancito in materia dalla giurisprudenza di codesto Consiglio di Stato (richiamando peraltro l'art. 34 Cost., l'art. 2 del protocollo addizionale CEDU e l'art. 14 della Carta di Nizza), l'ammissione ai corsi universitari non può dipendere "da fattori casuali e aleatori legati al numero di posti disponibili [...] ossia fattori non ponderabili ex ante", ma deve imperativamente fondarsi sul merito oggettivo del candidato. Di talché, l'aver avallato in primo grado un logaritmo che scardina il punteggio oggettivo ancorando l'esito a tempistiche fortunate e ad algoritmi difettosi, impone l'integrale riforma della sentenza impugnata, ripristinando il primato della matematica e del diritto

B) Illegittimità del meccanismo di scorrimento (Difetto di "Ripescaggio"). Le Amministrazioni in primo grado si sono difese invocando l'intervenuta "cristallizzazione" della posizione della Dott.ssa Nacchia, essendo questa stata iscritta d'ufficio all'Aquila. Tale sistema di scorrimento (Allegato 1, D.M. 1115/2025) è profondamente incostituzionale: esso impone al candidato meritevole di immatricolarsi nella sede peggiore per evitare la decadenza, ma gli nega il sacrosanto diritto di "ripescaggio" (upgrade) quando, nei giorni successivi, si liberano posti nella sede di primissima preferenza. Regalarli a candidati con punteggi inferiori solo perché "rimasti in attesa" trasforma una selezione di merito in una roulette russa, punendo il merito. A tale riguardo, giova evidenziare e ribadire con forza che l'odierna Appellante non aveva, nei fatti e in diritto, alcuna reale alternativa: ella si è trovata di fronte al drammatico bivio di dover accettare momentaneamente l'iscrizione presso la sede de L'Aquila oppure di dover rinunciare definitivamente al proprio futuro e agli studi in Medicina. Tale obbligo normativo, avente un carattere palesemente coercitivo e finanche dispotico, non può in alcun caso essere qualificato come "scelta libera" o, come pretestuosamente eccepito in primo grado dalle difese avversarie, quale "volontaria immatricolazione" idonea a configurare una presunta

acquiescenza alla graduatoria o carenza di interesse. L'infondatezza di tale ricostruzione iperformalistica emerge per due dirimenti ordini di ragioni:

1) In primo luogo, l'appellante non ha effettuato una scelta volontaria, ma è stata ineludibilmente obbligata. L'Allegato 1 del D.M. 1115/2025, ai punti 3 e 4, imponeva infatti la perentoria immatricolazione entro il 14 gennaio 2026 espressamente "a pena di decadenza" dalla possibilità di iscriversi al corso di laurea. L'adempimento a un onere imposto dall'Amministrazione sotto la minaccia dell'immediata, irrevocabile e definitiva espulsione dal sistema universitario non integra in alcun modo la spontanea accettazione degli esiti illegittimi di un algoritmo. In uno Stato di diritto, sottostare a un diktat amministrativo per evitare un danno fatale e irreparabile (la perdita dell'anno accademico) non può mai tradursi in una presunzione di acquiescenza, difettando in radice l'*animus* e la libera determinazione volitiva della parte.

2) In secondo luogo, l'appellante non ha mai formalmente né tacitamente rinunciato alle proprie sedi prioritarie. L'indicazione di atenei in via subordinata e la successiva immatricolazione "coatta" presso l'ultima opzione disponibile (L'Aquila) costituiscono unicamente la fisiologica declinazione del sistema delle preferenze e l'esercizio di un legittimo istinto di conservazione del diritto allo studio. Tale condotta necessitata non configura alcuna formale rinuncia al proprio superiore diritto meritocratico. A fronte di un punteggio oggettivo di 337,30, la Dott.ssa Nacchia ha mantenuto intatto e insopprimibile l'interesse e il diritto all'assegnazione presso la prima scelta ("Vanvitelli"), opponendosi a un sistema di scorrimento irragionevole che, negando il ripescaggio, ha trasformato la sua diligente obbedienza alle tempistiche del bando in una condanna a favore di candidati con punteggi inferiori.

C) Violazione del legittimo affidamento per modifica retroattiva della Lex Specialis.

Il D.M. 1115/2025 è stato adottato il 22 dicembre 2025, quando gli esami di profitto (il

"semestre filtro") si erano già definitivamente conclusi il 10 dicembre. Inserire a posteriori un meccanismo a 9 Sezioni con malus e bonus spropositati (fino a 700 punti) per penalizzare chi aveva legittimamente rifiutato un voto, calpesta l'affidamento degli studenti che avevano affrontato le prove basandosi sulle regole originarie. La controparte ha eccepito che la ricorrente non ha fornito la "prova di resistenza", ovvero non ha dimostrato che, senza le regole contestate, avrebbe ottenuto l'assegnazione alla sede di prima scelta. La prova di resistenza è superata in re ipsa dalla matematica. Trovandosi le due candidate nella medesima Sezione, la prova è insita nel punteggio superiore. Alla luce di tale lapalissiana evidenza numerica, risulta totalmente destituita di fondamento l'eccezione avversaria secondo cui l'odierna appellante non avrebbe fornito la cosiddetta "prova di resistenza". La prova di resistenza in questo giudizio non è un'ipotesi probabilistica, ma un fatto aritmetico incontrovertibile. Essendo la Dott.ssa Nacchia (337,30) e le controinteressate Esposito (336,30) e Paciello (337,00) tutte collocate all'interno della medesima Sezione (V) della graduatoria, l'applicazione corretta dell'ordine decrescente imponeva, per necessità logico-matematica prima ancora che giuridica, l'assegnazione del posto disponibile alla Vanvitelli al punteggio più alto (337,30). Non vi è alcuna simulazione da compiere: l'algoritmo ha semplicemente e illegittimamente invertito l'ordine di due candidate appartenenti alla stessa fascia di merito.

Del tutto aberrante, e ai limiti della temerarietà, è la tesi delle difese appellate secondo cui vi sarebbe difetto di interesse o acquiescenza poiché l'appellante si è immatricolata a L'Aquila, sede da lei stessa indicata. L'indicazione di sedi gradate in via subordinata è l'essenza stessa della procedura delle preferenze, e non comporta alcuna rinuncia al diritto di ottenere la prima scelta se il punteggio lo consente. Soprattutto, l'immatricolazione a L'Aquila è stata un atto del tutto coartato, imposto coercitivamente dall'Allegato 1 del D.M. 1115/2025 a pena di decadenza dal diritto allo studio. L'adempimento a un obbligo

imposto dall'Amministrazione sotto la minaccia dell'espulsione definitiva dal sistema universitario non può mai, in uno Stato di diritto, essere qualificato come volontaria acquiescenza o accettazione degli esiti illegittimi di un algoritmo.

Né l'Amministrazione può trincerarsi dietro lo scudo della pretesa insindacabilità della discrezionalità tecnica. Come noto, la giurisprudenza amministrativa ammette il sindacato sulle valutazioni tecniche e sulle regole algoritmiche qualora vi sia una macroscopica irragionevolezza, un palese travisamento dei fatti o un difetto del procedimento applicativo. Nel caso che ci occupa, l'appellante non chiede a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato di "riscrivere" le regole concorsuali sostituendosi al Ministero, bensì di accertare che il Ministero e il CINECA hanno clamorosamente violato le loro stesse regole. Avendo collocato appellante e controinteressate nella medesima Sezione, l'assegnazione a sfavore della candidata con punteggio superiore costituisce un vizio di pura legittimità (illogicità e violazione dell'art. 1, co. 4, D.M. 1115), pienamente e doverosamente sindacabile dal Giudice Amministrativo senza alcuno sconfinamento nel merito.

Ne discende la erroneità della sentenza appellata che va, pertanto, riformata.

V. ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

La gravità dell'errore giudiziario commesso dal TAR, unita all'imminenza del nuovo anno accademico, rende la situazione caratterizzata da un'urgenza di natura estrema, tale da non tollerare la fisiologica attesa della Camera di Consiglio. L'impossibilità di frequentare le lezioni presso l'Ateneo campano cui la studentessa avrebbe inconfutabilmente diritto in virtù della rigorosa matematica dei punteggi (337 vs 336 a parità di Sezione), cagiona un danno grave ed irreparabile. Basti pensare che persino lo stesso T.A.R. Lazio, nell'Ordinanza istruttoria n. 8965/2026, aveva espressamente e testualmente richiesto all'Amministrazione chiarimenti "in merito al criterio – oggettivamente difforme rispetto a quello stabilito nell'Allegato 1 [...] che abbia consentito alla candidata Esposito [...] con un

punteggio di 336,30 di essere assegnata [...] nonostante la ricorrente [...] avesse un punteggio 337,30". La P.A. non ha mai fornito alcuna giustificazione logica o matematica a questo quesito in primo grado. Pertanto, il fumus boni iuris è palese.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato, contrariis reiectis:

In via d'estrema urgenza, ex art. 55 c.p.a., stante la sussistenza di pregiudizio gravissimo e l'evidente vizio di logicità della pronuncia gravata, concedere l'ammissione con riserva e/o in sovrannumero della Dott.ssa Nacchia Sara Denise presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";

Nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della Sentenza del T.A.R. Lazio n. 13084/2026, accogliere il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti, annullando gli atti originariamente impugnati, ivi inclusa la graduatoria del 28 gennaio 2026, accertando il diritto della ricorrente all'assegnazione presso l'Ateneo campano di prima scelta. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio ed attribuzione a favore del procuratore antistatario.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI

PROCLAMI EX ARTT. 41, COMMA 4, E 49 C.P.A.

La sottoscritta Dott.ssa Sara Denise Nacchia (C.F. NCCSDN91D58A512H), come in atti rappresentata, difesa e domiciliata dall'Avv. Mario Caliendo (C.F. CLNMRA80B29A512N)

L'odierna appellante ha proposto formale ricorso in appello avverso la Sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 13084/2026, pubblicata il 16 luglio 2026, la quale ha erroneamente dichiarato improcedibile e irricevibile il ricorso di primo grado e i successivi motivi aggiunti;

Il presente contenzioso investe la legittimità della graduatoria unica nazionale di merito relativa all'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (D.M. n. 1115/2025), pubblicata sul portale CINECA University, che coinvolge una vastissima platea di candidati (oltre 60.000 iscritti in graduatoria);

L'atto di appello è stato ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo PEC, al fine di scongiurare ogni decadenza, alle Amministrazioni intime (Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Università degli Studi dell'Aquila, CINECA) nonché all'unica controinteressata regolarmente costituitasi nel giudizio di primo grado (Sig.ra Esposito Elisabetta, presso il difensore Avv. Gaetano Fontana);

Al fine di garantire la piena e corretta integrità del contraddittorio nel presente grado di giudizio (art. 95 c.p.a.), si rende necessaria l'estensione della notifica anche nei confronti di tutti gli altri candidati inseriti nella medesima graduatoria nazionale, evocati quali potenziali controinteressati;

La notificazione nei modi ordinari nei confronti di tale indeterminata e vastissima platea di soggetti risulta oggettivamente impossibile o "sommamente difficile"

, sia per l'elevatissimo numero dei destinatari, sia per la difficoltà oggettiva di reperirne i recapiti e gli indirizzi di posta elettronica certificata.

A comprova di tale insuperabile difficoltà oggettiva, si evidenzia che già nel giudizio di primo grado, l'Ecc.mo T.A.R. Lazio adito, con l'Ordinanza n. 8965/2026, aveva espressamente autorizzato l'odierna parte appellante a procedere alla notifica del ricorso e dei motivi aggiunti mediante la forma dei pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a..

Tutto ciò premesso, l'appellante, come in atti rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato (ovvero il Presidente della Sezione cui è

assegnato il ricorso), accertati i presupposti di oggettiva impossibilità e somma difficoltà della notifica nelle forme ordinarie, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso in appello per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, del D.Lgs. 104/2010.

A tal fine, in ossequio alla prassi consolidata per le medesime procedure concorsuali e in continuità con quanto già disposto dal T.A.R. con Ordinanza n. 8965/2026, si chiede che la notifica venga autorizzata mediante la pubblicazione di un apposito avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), recante l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria, il numero di R.G., l'oggetto dell'impugnazione, l'elenco dei controinteressati e il testo integrale del ricorso in appello, ordinando all'Amministrazione intimata di curarne l'inserzione e il mantenimento online in un'apposita sezione dedicata ("Atti di notifica") sino alla conclusione del giudizio.

Con ossequio.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115 del 2002, il contributo unificato è pari ad € 325,00 aumentato della metà.

Napoli/Roma, 24.7.2026

Avv. Mario Caliendo